SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 novembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. **610**.

Regolamento riguardante modificazioni al regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, concernente regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Considerata l'esigenza di apportare talune integrazioni e modificazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, al fine di garantire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un assetto più funzionale ai compiti attribuiti alla predetta Agenzia;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che, con nota n. 806 del 17 giugno 1994 ha espresso parere favorevole;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, è sostituito dal seguente:

«2. Al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a valere sul fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, spetta un'indennità, con importi e modalità determinate con delibera del comitato direttivo, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. L'importo dell'indennità non deve comunque superare la misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non è cumulabile con altri trattamenti accessori erogati dall'amministrazione di appartenenza. La delibera del comitato direttivo, da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo dell'Agenzia è sottoposta all'esame dei revisori dei conti in sede di relazione sul predetto bilancio preventivo. La delibera è successivamente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del tesoro. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

Art. 2.

1. Il quadro *A* della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, è sostituito dal seguente:

«*Quadro* A

	Comandati fuori ruolo e in aspettativa
Dirigenti generali (fino ad un massimo di tre unità), dirigenti e qualifiche equiparate	9
9° e 8° livello e qualifiche equiparate	6
7° livello e qualifiche equiparate	3
6° livello e qualifiche equiparate	2
5° e 4° livello e qualifiche equiparate	3
3° livello e qualifiche equiparate	2
Totale . . .	25.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 50, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470:

«8. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale decreto è istituito un comitato di coordinamento i cui componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti di contrattazione collettiva e sono definite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

9. L'Agenzia si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non più di venticinque dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma 8. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Dopo un biennio di attività dell'Agenzia, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contigente di personale».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 144/1994, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7 *(Compensi).* — 1. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata, ai sensi dell'art. 32, comma 4, e dell'art. 29, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'indennità da corrispondere ai componenti del comitato direttivo dell'Agenzia.

2. *Al personale in servizio presso l'Agenzia in posizione di comando fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a valere sul fondo di cui all'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, spetta un'indennità, con importi e modalità determinate con delibera del comitato direttivo, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo criteri stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. L'importo dell'indennità non deve comunque superare la misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e non è cumulabile con altri trattamenti accessori erogati dall'amministrazione di appartenenza. La delibera del comitato direttivo, da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo dell'Agenzia è sottoposta all'esame dei revisori dei conti in sede di relazione sul predetto bilancio preventivo. La delibera è successivamente approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del tesoro. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».*

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica):

«Art. 13 *(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità).* — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario;

3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee;

4) *(soppresso)*;

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) *(soppresso)*;

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico:

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o

dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando quest'ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età».

— Per il testo dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 29/1993, già citato, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 63, della legge n. 537/1983 (Interventi correttivi di finanza pubblica): «63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio».

Nota all'art. 2

— La tabella allegata al D.P.R. n. 144/1994 riporta il contingente di personale ed esperti di cui si avvale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

94G0644

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 1994, n. **611**.

Regolamento recante norme in materia di fermo definitivo dell'attività di pesca.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento del Consiglio n. 2080/93 del 20 luglio 1993, recante istituzione dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), che abroga, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, il regolamento CEE n. 4028/86;

Visto il regolamento della Comunità economica europea n. 3699/93 recante le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 2080/93;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, concernente ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata la necessità di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti della Unione europea in materia di fermo definitivo;

Considerato che alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della misura dell'arresto definitivo di navi da pesca si provvede a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la suddetta legge 16 aprile 1987, n. 183;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 1994;

Vista la comunicazione in data 10 ottobre 1994 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione in Italia delle norme previste dai regolamenti CEE del Consiglio n. 2080/93 e n. 3699/93, per le navi adibite alla pesca marittima, rispondenti alle tipologie, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite nei suddetti regolamenti della Comunità economica europea, ritirate dall'attività di pesca, è concesso il premio per l'arresto dall'attività conseguente a:

a) demolizione o affondamento volontario;

b) destinazione definitiva ad attività diversa dalla pesca;

c) trasferimento definitivo in un Paese non appartenente alla Unione europea.

2. Non sono consentite modalità di ritiro diverse da quelle previste dal comma 1.

3. Per le navi aventi tonnellaggio inferiore a 25 TSL costituisce operazione di fermo definitivo ai sensi del presente regolamento esclusivamente la demolizione.

Art. 2.

1. Il premio di cui all'art. 1 è concesso nelle misure stabilite nell'allegato IV del regolamento CEE n. 3699/93 del 21 dicembre 1993 e successive modificazioni.

2. Il relativo importo, arrotondato alle lire 5.000 inferiori, è corrisposto in lire italiane al cambio del tasso ECU contabile annualmente stabilito dai regolamenti comunitari in vigore al mese di gennaio dell'anno di presentazione della domanda di concessione del premio.

Art. 3.

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del premio di arresto definitivo, il proprietario della nave presenta domanda in duplice copia, di cui una in bollo e con firma autenticata, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura.

2. La domanda contiene, oltre all'oggetto della richiesta, le generalità complete, il domicilio ed il numero di codice fiscale del richiedente, nonché gli estremi di identificazione (nominativo e numero di immatricolazione) della nave da ritirare.

3. Alla domanda sono allegati in duplice copia i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca dell'impresa armatrice della nave da ritirare; detto certificato è richiesto anche se l'attività di pesca non è esercitata dal proprietario richiedente;

b) estratto matricolare o del registro navi minori e galleggianti della nave da ritirare;

c) copia della licenza di pesca della nave da ritirare ovvero attestazione provvisoria all'esercizio della pesca;

d) certificato di stazza della nave da ritirare;

e) attestazione dell'autorità marittima o consolare, da cui risulti che la nave da ritirare sia stata posta in armamento per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda di concessione;

f) fotografia, vistata dall'autorità marittima competente, del natante da ritirare.

Art. 4.

1. Non sono ammissibili le istanze relative a navi, che siano state ritirate dall'attività di pesca in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione al beneficio.

Art. 5.

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali esamina nell'ordine cronologico le domande complete degli elementi e documenti richiesti e provvede con decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, alla ammissione delle istanze ai benefici del premio di arresto definitivo, utilizzando il 50% della disponibilità finanziaria annuale.

2. L'ulteriore disponibilità finanziaria del 50% è destinata nella misura:

a) del 50% al ritiro delle navi iscritte nei compartimenti marittimi individuati come bacini di crisi ovvero di risorse alieutiche;

b) del 50% a coloro che avendo presentato domanda di concessione provvedono all'immmediato ritiro dell'imbarcazione e alla presentazione della domanda di liquidazione entro il 31 ottobre di ciascun anno completa dei documenti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

3. I fondi destinati a ciascuna delle iniziative di cui al comma 2 che alla data del 31 ottobre di ciascun anno risultino inutilizzati vengono destinati su parere del Comitato finanziamento alle altre iniziative.

4. Se entro il termine di cui al comma 1 il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non ha provveduto espressamente, la domanda si intende accolta.

Art. 6.

1. Le domande di fermo definitivo pervenute all'Amministrazione ai sensi del regolamento CEE n. 4028/86 entro la data del 31 dicembre 1993 sono istruite ai sensi dell'art. 24 del regolamento CEE n. 4028/86, tenendo conto dei premi fissati con il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, calcolati applicando il valore dell'ECU contabile del mese di gennaio 1993.

2. Alle domande di cui al comma 1 del presente articolo sono estese le modalità di ritiro previste dall'art. 7 del presente regolamento.

Art. 7.

1. Il ritiro della nave dall'attività di pesca è effettuato entro il termine perentorio di trecentosessantacinque giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, eseguita a mezzo di raccomandata postale.

2. Il ritiro di cui al comma 1 si attua mediante:

a) radiazione della nave dai registri di iscrizione;

b) radiazione dal registro comunitario delle navi da pesca, istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dei regolamenti CEE n. 183/89 e n. 109/94.

3. Il ritiro di cui alla lettera *b)* del comma 2 può essere attuato previa presentazione di polizza fidejussoria a garanzia della futura radiazione della nave dai registri di iscrizione, che è effettuata entro un tempo massimo di due anni dalla data di notifica del decreto di concessione.

Art. 8.

1. I beneficiari del premio riconsegnano la licenza di pesca all'autorità che l'ha emessa, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notificazione del decreto di concessione.

2. È consentita una proroga del termine nel caso in cui l'imbarcazione sia impiegata, alla data della notifica del decreto di concessione, in associazioni temporanee di pesca finanziate ai sensi dei regolamenti comunitari.

3. A seguito della consegna della licenza di pesca l'autorità redige il relativo processo verbale, trasmettendolo al beneficiario a mezzo di raccomandata postale.

Art. 9.

1. Per conseguire la corresponsione del premio di arresto definitivo i proprietari delle navi ritirate dall'attività di pesca presentano, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ritiro del natante, apposita domanda di corresponsione in duplice copia, di cui una in bollo e con firma autenticata, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Alla domanda, completa dei riferimenti bancari necessari per l'accredito del premio, sono allegati i seguenti documenti:

a) processo verbale di riconsegna della licenza di pesca della nave ritirata;

b) estratto matricolare o del registro navi minori e galleggianti della nave ritirata, contenente l'annotazione degli estremi della causale dell'avvenuta cancellazione; qualòra il ritiro sia avvenuto con destinazione, nell'ambito della Unione europea, della nave a fini diversi dalla pesca comportanti una nuova immatricolazione della nave, è allegato anche un certificato della nuova immatricolazione contenente l'annotazione del vincolo irrevocabile che la nave non può essere adibita alla pesca nelle acque della Unione europea. In alternativa estratto matricolare nel quale sia annotata l'interdizione definitiva alla pesca in attesa della definitiva cancellazione unitamente ad una fidejussione bancaria a favore del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, per un importo equivalente al premio di ritiro definitivo, la cui validità sia estesa fino all'atto di restituzione a titolo di svincolo, a garanzia della futura radiazione della nave dai registri di iscrizione;

c) in caso di demolizione della nave verbale di demolizione o affondamento volontario redatto dall'autorità marittima;

d) dichiarazione del beneficiario che la nave non ha beneficiato di contributi nazionali o comunitari negli ultimi dieci anni e che la stessa non è oggetto di iniziative regionali analoghe in materia di fermo definitivo;

e) per le società certificato di iscrizione alla camera di commercio;

f) certificato del competente tribunale, da cui risulti che l'impresa non si trova in stato fallimentare o di concordato preventivo.

3. Nel caso in cui la domanda di corresponsione sia presentata prima dell'emanazione del decreto di ammissione di cui all'art. 5, il decreto di ammissione è integrato con l'autorizzazione al pagamento del premio.

Art. 10.

1. In accoglimento della domanda di cui all'art. 9 il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie — su richiesta del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da effettuarsi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa — provvede alla corresponsione del premio, da effettuarsi tramite accredîto sul conto corrente bancario indicato sulla domanda di liquidazione.

2. Se entro il termine di cui al comma 1 il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non ha provveduto espressamente, la domanda si intende accolta.

Art. 11.

1. Le domande di concessione, pervenute all'amministrazione dopo il 1° gennaio 1994, sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono iscritte nell'ordine cronologico e sono integrate ai sensi del presente regolamento.

2. Le domande di concessione presentate ai sensi del presente decreto, seguono nell'ordine cronologico le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226.

Art. 12.

1. Il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, è abrogato.

Art. 13.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1994
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 226

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo unico delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, per le necessarie informazioni utili a facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Note alle premesse

— Il regolamento CEE n. 4028/86 è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1986, n. L 376 e successivamente modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1983, n L 380.

— Il regolamento CEE n. 2080/93 è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 luglio 1993, n. L 193.

— Il regolamento CE n. 3699/93 è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 31 dicembre 1993, n. L 346.

— Il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1991.

Note all'art. 7.

— Il regolamento CEE n. 163/89 è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 25 gennaio 1989, n. L 20.

— Il regolamento CE n. 109/94 è stato pubblicato nella G U C E del 22 gennaio 1994, n. L 19.

94G0655

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 ottobre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Julia Dorothee Buhr presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un titolo tedesco di Rechtsassesorin;

Rilevato che l'interessata non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Julia Dorothee Buhr, nata il 9 luglio 1963 a Krefeld Uerdingen, cittadina tedesca, di Rechtsassesorin conseguito in Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto costituzionale;

diritto tributario;

diritto e giustizia amministrativa;

diritto e procedura penale;

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto ecclesiastico;

procedura civile;

ordinamento giudiziario.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 8 ottobre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A6956

DECRETO 8 ottobre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Angelika Gabriele Haucke presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso del titolo di Rechtsanwalt conseguito in Germania;

Rilevato che l'interessata ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per la abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Angelika Gabriele Haucke, nata il 29 maggio 1958 a Munchen, cittadina tedesca, di Rechtsanwalt conseguito in Germania, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto costituzionale;

diritto e giustizia amministrativa;

diritto e procedura penale;

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto tributario;

diritto ecclesiastico;

procedura civile;

ordinamento giudiziario.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 8 ottobre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A6957

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 ottobre 1994.

Determinazione della media nazionale pro-capite dei contributi ordinari attribuiti ai comuni ed alle province per l'anno 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMMINISTRAZIONE CIVILE

Visto l'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene prevista la deliberazione dei consigli comunali e provinciali riguardante il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione;

Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art. 25 gli enti in condizioni di dissesto, ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della classe demografica di appartenenza, possono richiedere, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta — determinata all'inizio di ciascun anno — che costituirà uno dei fattori di consolidamento finanziario della gestione;

Visti i propri decreti n. 3833/E3 del 27 giugno 1989, n. 1699/E3 del 17 maggio 1990, n. 5601/E3 del 22 gennaio 1991, n. 2215/E3 del 10 maggio 1991, n. 3673/E3 del 19 giugno 1992 e n. 5755/E3 del 22 luglio 1993 con i quali sono state determinate le medie dei trasferimenti ordinari e perequativi attribuiti, per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992, e 1993 alle province e ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza;

Ravvisata la necessità di determinare anche la media dei trasferimenti attribuiti per l'anno 1994 alle province e ai comuni;

Rilevato che vanno considerati, ai fini dell'allineamento alla suddetta media, per i comuni, le classi demografiche — con l'unificazione delle ultime due — indicate all'art. 18, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 nonché, per le province, le quattro classi elencate all'art. 37, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Ritenuto che i trasferimenti da prendere in considerazione siano quelli ordinari di cui all'art. 35 del ripetuto decreto legislativo n. 504 del 1992;

Decreta:

Art. 1.

Le medie nazionali pro-capite dei trasferimenti di cui in premessa, attribuiti per l'anno 1994 alle amministrazioni provinciali, sono le seguenti:

Classi	Media nazionale pro-capite
1) Province con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari	L. 80.753
2) Province con popolazione inferiore a 400.000 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari	» 86.467
3) Province con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari	» 58.929
4) Province con popolazione superiore a 399.999 abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari	» 65.251

Art. 2.

Le medie nazionali pro-capite dei trasferimenti attribuiti per l'anno 1994 ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche definite ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera *c)*, e 25, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, considerando unificate le ultime due classi, sono le seguenti:

Fascia demografica	Media nazionale pro-capite
1) Comuni con meno di 500 abit.	L. 329.683
2) Comuni da 500 a 999 »	» 296.669
3) Comuni da 1.000 a 1.999 »	» 243.262
4) Comuni da 2.000 a 2.999 »	» 213.937
5) Comuni da 3.000 a 4.999 »	» 197.683
6) Comuni da 5.000 a 9.999 »	» 164.543
7) Comuni da 10.000 a 19.999 »	» 181.111
8) Comuni da 20.000 a 59.999 »	» 208.507
9) Comuni da 60.000 a 99.999 »	» 305.368
10) Comuni da 100.000 a 249.999 »	» 292.870
11) Comuni da 250.000 a 499.999 »	» 377.922
12) Comuni da 500.00 . . . . »	» 370.577

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1994

Il direttore generale: SORGE

94A6959

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 3 maggio 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 30 dicembre 1993 inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nei comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano e Morlupo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 82, secondo comma, lettere *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1994, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico un'area sita nei comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano e Morlupo;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, con nota n. 2015 del 29 gennaio 1994 ha rilevato che nel testo del sopracitato decreto ministeriale 30 dicembre 1993, per mero errore materiale, alla pagina 25 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, al rigo 21 e al rigo 45 è stato scritto «Ponte Regolo» invece di «Monte Regolo» e che al rigo 34, è stato scritto «si prosegue in direzione est» invece di «si prosegue in direzione ovest»;

Decreta:

Il testo del decreto ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1994, inerente alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area ricadente nei comuni di Castelnuovo di Porto, Riano, Sacrofano e Morlupo, è così rettificato:

alla pag. 25 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, prima colonna, al rigo 21 ed al rigo 45 le parole «Ponte Regolo» sono sostituite dalle parole «Monte Regolo» ed al rigo 34 le parole «si prosegue in direzione est» sono sostituite dalle parole «si prosegue in direzione ovest».

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 3 maggio 1994

Il Ministro: RONCHEY

94A6960

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 luglio 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro della sanità, per atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato sen. Giuseppe Nisticò e on. Giulio Conti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, concernente la ricognizione e la classificazione degli uffici del Ministero della sanità in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1994 con il quale l'on. Giulio Conti, deputato al Parlamento ed il sen. Giuseppe Nisticò, senatore della Repubblica, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato on. Giulio Conti e il sen. Giuseppe Nisticò sono delegati a partecipare, nei casi di impedimento od assenza del Ministro, alle attività parlamentari inerenti all'Amministrazione della sanità.

Art. 2.

Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegati alla firma del Sottosegretario di Stato on. Giulio Conti gli atti riguardanti:

la Direzione generale dei servizi per l'igiene pubblica;

la Direzione generale degli ospedali;

l'ufficio autorizzazione del Servizio sanitario nazionale;

il Servizio centrale dipendenze alcool e sostanze stupefacenti;

il Servizio ispettivo centrale;

la Croce rossa italiana;

l'I.N.R.C.A.

Art. 3.

Ove il Ministro non ritenga di riservarsene la trattazione, sono delegati alla firma del Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Nisticò gli atti riguardanti:

la Direzione generale degli affari generali e del personale;

la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;

la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione;

la Direzione generale dei servizi veterinari;

l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con esclusione dell'I.N.R.C.A.;

i rapporti con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato on. Giulio Conti, in caso di impedimento od assenza del Ministro, presiede la commissione consultiva per il rilascio e la revisione delle licenze di pubblicità sanitaria.

Art. 5.

Il Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Nisticò, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

a) presiede il consiglio di amministrazione del Ministero;

b) presiede il comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità;

c) presiede il comitato amministrativo e il comitato esecutivo dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 6.

I Sottosegretari di Stato, on. Giulio Conti e sen. Giuseppe Nisticò, sono delegati, alternativamente, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, a rappresentare il Ministro nel Comitato internazionale per la programmazione economica (C.I.P.E.).

Art. 7.

I provvedimenti relativi alle materie attribuite ai Sottosegretari di Stato sono trasmessi agli stessi, per la firma, tramite l'ufficio di Gabinetto al quale sono inoltrati dalle Direzioni generali e dagli uffici competenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1994

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 269

94A6958

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 18 ottobre 1994.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, anche ai sensi dell'art. 8, tredicesimo comma, ultimo periodo, della legge n. 537/1993.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i propri successivi provvedimenti 17 gennaio 1994, 28 febbraio 1994, 31 marzo 1994 e 18 aprile 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 17 marzo 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione predetta, a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le voci relative alle confezioni di specialità medicinali indicate, in ordine alfabetico, nell'allegato al presente provvedimento sostituiscono le corrispondenti voci contenute nell'elenco costituente l'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, modificato con i provvedimenti richiamati in premessa.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione unica del farmaco
COSTA

ALLEGATO

Voci sostitutive delle corrispondenti voci di cui all'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993 e successive modificazioni. (Si omette la trascrizione del numero di A.I.C. in base 32 e dell'A.T.C., che restano immutati)

Specialità medicinale	Ditta	Confezione	Numero AIC	Nota	Classe	Prezzo
BIOCICLIN	*Del Saz*	1 fl 500 mg + 1 f	024276014		A	5.570
BIOCICLIN	*Del Saz*	1 fl 1 g + 1 f	024276026		A	9.000
BIOPERAZIONE	*Leben S*	Im 1 flac 1 g + 1 fiala 5 ml	025957022	55	A	14.900
CEMADO	*Francia farmaceutici*	Im 1 fl 1 g + 1 f 3 ml	024328027		A	9.100
DIFOSFONAL	*S.P.A.*	6 fiale 300 mg	026510038	42	A	64.700
DIFOSFONAL	*S.P.A.*	10 cps 400 mg	026510053	42	A	30.000
KREBSILASI	*Irbi*	100 cps 235 mg	026610030		C	—
LAMPOMANDOL	*Agips*	1 fl 1 g + 1 f solv	024307035		A	9.500
NOVOBIOCYL	*Francia farmaceutici*	Im 1 flac 1 g + f solv	025551058	55	A	13.650
PANCREASE	*Cilag*	100 cps 235 mg	025205028		C	—
PANCREASE	*Cilag*	50 cps 235 mg	025205016		C	—
PANCREX V	*Samil*	50 cpr 79,2 mg	021232020		C	—
ROCALTROL	*Roche*	30 cps molli 0,25 mcg	024280012		A	16.100
SUPERO	*Francia farmaceutici*	Im fl 500 mg + f 2 ml	024339018		A	5.580
SUPERO	*Francia farmaceutici*	Im 1 fl 1 g + 1 f 4 ml	024339020		A	9.000
ZONCEF	*Agips*	Im 1 fl 1 g + 1 f solv 3 ml	025783010	55	A	15.000

94A6979

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 ottobre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Coo.Re.C.T.A. - Cooperativa restauro catalogazione conservazione dei tessuti antichi - Società cooperativa a r.l.», in Spoleto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 10 febbraio 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Coo.Re.C.T.A. - Cooperativa restauro catalogazione conservazione dei tessuti antichi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spoleto (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Coo.Re.C.T.A. - Cooperativa restauro catalogazione conservazione dei tessuti antichi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Marco Pirone in data 19 marzo 1986, rep. n. 3386, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Brunori Pier-Luigi, nato a Perugia il 1° settembre 1955, residende in via Eugubina, 91, Perugia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7008

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 7 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella V dell'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio del 22 giugno 1993; del senato accademico del 10 settembre 1993; del consiglio di amministrazione del 13 settembre 1993;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 marzo 1994;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n.168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 103, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE

Art. 104. — Presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è istituito il corso di diploma universitario, di durata triennale, in statistica ed informatica per la gestione delle imprese.

Art. 105. — Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 106. — Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 107. — Gli insegnamenti attivabili sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 113, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia aziendale, giuridica, sociologia e relative sottoaree;

b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti secondo l'art. 4 del decreto del 21 ottobre 1992, fino ad un massimo di otto nonché gli insegnamenti (biennali) di lingua inglese, francese, spagnola e tedesca.

Art. 108. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio seguiti con esito positivo. In relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma e corso di laurea.

Art. 109. — Il piano di studio del diploma comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in statistica ed informatica per la gestione delle imprese, altri insegnamenti, per un numero complessivo di quattordici annualità, e la frequenza biennale di un laboratorio statistico-informatico.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono all'esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni diploma universitario in statistica e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del diploma in statistica ed informatica per la gestione delle imprese.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui al successivo art. 113, secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4:

uno dell'area matematica;

due dell'area statistica;

uno dell'area probabilità;

uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il piano di studio per il conseguimento del diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali, i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

due insegnamenti scelti dalle aree economia e aziendale;

due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

un insegnamento dell'area informatica;

e tre ulteriori esami definiti nei piani di studio proposti dalla facoltà;

e uno a scelta dello studente tra gli insegnamenti attivati per il diploma in statistica ed informatica per la gestione delle imprese.

Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, l'accertamento delle competenze conseguite con la frequenza del laboratorio statistico-informatico, una prova di idoneità in una lingua straniera e il colloquio finale.

Art. 110. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per ciascun corso di diploma universitario; predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, e li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 111. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 3 corsi annuali o 6 corsi semestrali per corso di diploma universitario, possono essere svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di 200 ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a quattro insegnamenti attivati presso la facoltà di economia e commercio, o in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 112. — La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite; stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio, o l'esperienza di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage.

Art. 113. — Nell'ambito del diploma sono discipline attivabili:

Area matematica:
algebra lineare;
algebra ed elementi di geometria;
analisi numerica;
istituzioni di analisi matematica;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
matematica generale.

Area probabilità:
calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
statistica e calcolo delle probabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica:
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni;
metodi statistici di controllo della qualità;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica economica:
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
gestione di basi di dati economici;
modelli statistici del mercato del lavoro;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica.

Area statistica aziendale:
analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
statistica aziendale;
statistica industriale.

Area demografica:
analisi demografica;
demografia;
demografia economica;
modelli demografici.

Area statistica sociale:
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro;
statistica del turismo;
statistica sociale.

Area informatica:

Sottoarea - Informatica di base:
basi di dati;
fondamenti di informatica;
intelligenza artificiale;
sistemi informativi;
basi di dati e sistemi informativi;
informatica generale;
linguaggi di programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
programmazione.

Sottoarea - Informatica applicata:
statistica computazionale;
gestione di basi di dati economici;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie:
metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria delle decisioni;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

Area matematica finanziaria e scienze attuariali:
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

Area ricerca operativa:
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi.

Area economica:

Sottoarea - Analisi economica:
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica.

Sottoarea - Economia politica:
economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:
analisi costi-benefici;
elementi di scienza delle finanze.

Sottoarea - Economia dello sviluppo e regionale:
economia agraria;
geografia economica;
geografia urbana ed organizzazione territoriale;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia delle aziende di assicurazioni;
economia degli intermediari finanziari;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
economia delle imprese industriali;
economia delle imprese commerciali;
economia delle imprese agricole;
economia delle imprese di credito e finanza;
economia delle imprese di servizi;
struttura del sistema commerciale;
economia delle imprese turistiche.

Area giuridica:
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni;
diritto degli intermediari finanziari;
legislazione bancaria;
diritto internazionale;
elementi di diritto tributario;
elementi di diritto comunitario.

Area sociologia:

Sottoarea - Sociologia generale:
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
sociologia;
sociometria.

Sottoarea - Sociologia applicata:
sociologia della comunicazione;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia industriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 7 settembre 1994

Il rettore: TESSITORE

94A6992

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 20 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 1991 nella quale è stato pubblicato il decreto rettorale 9 luglio 1991, n. 34, istitutivo del corso di laurea in medicina veterinaria presso l'Università degli studi di Padova;

Visto il decreto ministeriale (Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) 25 febbraio 1993 concernente il nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria (tabella XXXIII);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 186, relativo all'ordinamento del corso di laurea in medicina veterinaria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 186.

Corso di laurea in medicina veterinaria

I. *Durata e articolazione del corso di laurea.*

1. Il corso di laurea in medicina veterinaria ha la durata di cinque anni. Nel corso dei primi quattro anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per

tutti gli studenti. Il quinto anno di corso è organizzato in moduli professionalizzanti. Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso sceglie uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà. L'attività didattica globale comporta almeno 4100 ore di lezione come attività didattica teorica e pratica.

2. Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina veterinaria è organizzata, per ciascun anno di corso, in due periodi coordinati di durata inferiore all'anno, di seguito indicati convenzionalmente come «semestri». La durata minima ed il periodo di effettuazione dei semestri saranno stabiliti dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria.

II. *Accesso al corso di laurea.*

3. Costituiscono titolo di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente all'eccesso ai corsi universitari in medicina veterinaria. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della facoltà di medicina veterinaria (quarto comma, della legge n. 341 del 19 novembre 1990).

III. *Attività didattiche.*

4. L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria è articolato in aree i cui obiettivi didattici e formativi sono irrinunciabili. Di tali obiettivi sono parte essenziale i corsi integrati ed i relativi moduli didattici. Il consiglio della facoltà di medicina veterinaria, sentito il parere dei docenti interessati, stabilisce l'organizzazione dei corsi integrati ed i relativi moduli didattici da attivare. L'attività didattica dovrà essere svolta sia sotto forma di didattica teorica che di didattica pratica, quest'ultima sotto forma di esercitazioni, seminari ed attività tutoriale. Del monte ore complessivo minimo assegnato a ciascuna area almeno il 25% deve essere svolto sotto forma di attività teorico pratica. Alle 15 aree della tabella allegata sono assegnate ulteriori 750 ore che devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolte sotto forma di didattica pratica nell'ambito dei moduli didattici di cui alla tabella allegata (tabella 1). Queste ulteriori 750 ore non sono comprese nel monte ore assegnato con il presente ordinamento didattico alle aree alle quali sono attribuiti i moduli didattici di cui alla tabella 1. Il consiglio della facoltà di medicina veterinaria, prima dell'inizio di ogni anno accademico, stabilirà a quale corso integrato afferiscono tali discipline pratiche. Il consiglio di facoltà può distribuire le sopraddette 750 ore in differente modo tra le diverse aree sulla base delle strutture didattiche della facoltà, di specifiche esigenze territoriali, dei moduli professionalizzanti attivati e di nuove figure professionali che possono emergere nel tempo di applicazione della legge n. 341/1990.

5. L'attività didattica integrativa pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche operanti nel settore della medicina veterinaria, previo parere motivato del consiglio di facoltà, nell'ambito del regolamento vigente per i professori a contratto con eventuale stipula di apposite convenzioni.

6. Nel suo complesso l'attività didattica comune e obbligatoria per tutti gli studenti durante i primi 4 anni di corso comprende 2700 ore per attività didattica teorico pratica e 750 ore per attività didattica esclusivamente pratica. A queste ore, obbligatoriamente,devono aggiungersi 650 ore per l'attività didattica dei moduli professionalizzanti (vedi IV), per un totale generale di 4100 ore.

7. La facoltà di medicina veterinaria, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area, potrà, per motivate esigenze, ripartire dette ore tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

IV. *Moduli professionalizzanti.*

8. Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso dovrà scegliere uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà. Il consiglio di facoltà, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicherà alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili ad ogni modulo professionalizzante. Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione degli istituti e dei dipartimenti della facoltà che concorrono all'espletamento dell'attività didattica di ogni modulo professionalizzante. Il numero globale degli studenti iscrivibili ai moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà deve corrispondere al numero totale degli studenti iscrivibili al quinto anno di corso. L'attività didattica di ogni modulo professionalizzante consta di 650 ore di lezione. Almeno il 40% dell'attività didattica dovrà essere svolta sotto forma di attività pratica o seminariale. La facoltà di medicina veterinaria potrà, per specifiche e motivate esigenze territoriali e professionali, attivare un modulo professionalizzante con tipologia diversa da quelli della presente tabella, ai quali, tuttavia, dovrà essere conforme come numero di ore e di esami. In ogni caso la facoltà non potrà attivare contemporaneamente meno di tre o più di cinque moduli professionalizzanti.

9. La facoltà di medicina veterinaria, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area di ogni modulo professionalizzante, potrà, per motivate esigenze, ripartire dette ore di lezione tra differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

V. *Corsi integrati e discipline.*

10. L'insegnamento si svolge per corsi integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è costituito da diversi moduli didattici le cui denominazioni sono quelle comprese nei settori scientifico-disciplinari: i docenti sono da reperire nei settori scientifico-disciplinari coinvolti. I moduli didattici indicati nella tabella come afferenti ai corsi integrati vanno intesi come suggeriti alla facoltà e non devono necessariamente essere tutti attivati. Il consiglio di facoltà attiva i moduli didattici necessari per realizzare il corso integrato attingendo alle discipline elencate nei settori scientifico-disciplinari segnalati per ogni area. I moduli didattici attivati concorrono necessariamente al raggiungimento degli obiettivi didattici di ciascuna area e dei rispettivi corsi integrati, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal consiglio di facoltà.

11. Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici comprendenti una attività didattica complessiva (attività didattica teorica e teorico pratica) di almeno 50 ore.

VI. *Esami.*

12. Il numero degli esami sarà stabilito dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria: di regola corrisponde al numero dei corsi integrati, pertanto, sulla base della presente tabella, potrà variare da un minimo di 31 ad un massimo di 32 a seconda del modulo professionalizzante prescelto. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati che si concludono nello stesso semestre. Per i corsi integrati che si svolgono in due semestri, il consiglio di facoltà potrà autorizzare lo svolgimento di valutazioni di profitto *in itinere*. Il consiglio di facoltà elabora le norme sulla propedeuticità degli esami.

VII. *Corso di lingua inglese.*

13. Lo studente entro il settimo semestre del corso di laurea dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico-scientifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

VIII. *Tesi ed esame di laurea.*

14. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà ed aver superato i relativi esami. Lo studente dovrà anche aver superato, con esito positivo, la verifica di profitto del corso di lingua inglese.

15. La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto da svolgersi da parte dello studente sotto la guida del relatore.

IX. *Coordinamento dell'attività didattica.*

16. Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 il consiglio di facoltà stabilisce annualmente le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area e di ciascun corso integrato. In particolare stabilisce la ripartizione delle ore di didattica tra i vari docenti afferenti ai moduli didattici attivati in ciascun corso integrato. Tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

X. *Strutture didattiche.*

17. La facoltà di medicina veterinaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 della direttiva CEE n. 78/1027 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 947 del 29 agosto 1986, per espletare l'attività didattica teorico pratica dovrà avvalersi di apposite strutture (ospedali veterinari, aziende zootecniche sperimentali, centri diagnostici, ricoveri per animali, laboratori didattici), di personale tecnico specializzato e operai qualificati.

XI. *Norme transitorie.*

18. Durante i due anni accademici successivi alla attivazione del presente corso di laurea i docenti titolari di discipline attivate nella facoltà e non comprese nella presente tabella possono richiedere il passaggio a disciplina di titolarità compresa nella presente tabella dello stesso settore scientifico disciplinare o a disciplina riconosciuta affine secondo la normativa vigente.

XII. *Aree didattico-formative, corsi integrati e discipline.*

19. Le aree didattico-formative, i corsi integrati e le discipline sono i seguenti:

Area 1 - Fisico matematica (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base del calcolo differenziale e integrale con esempi di equazioni differenziali, come strumenti per la formulazione di modelli matematici elementari della fisica classica. Deve altresì conoscere le applicazioni del calcolatore alla risoluzione numerica di problemi matematici. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la formulazione classica dei grandi settori della fisica quali la meccanica, la termodinamica, l'ottica e l'elettromagnetismo come deve conoscere le metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici.

Corso integrato 1.1: fisico matematica: (settori scientifico disciplinari: B01B, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A, S01B) (100 ore):

fisica;
fisica medica;
biofisica;

matematica;
biomatematica;
calcolo numerico;
metodi matematici e statistici;
statistica applicata alle scienze biologiche.

Area 2 - Chimica e biochimica (150 ore).

Lo studente deve conoscere le moderne teorie sulla struttura atomica, sui legami chimici e sulle leggi che regolano gli equilibri chimici in soluzione e le trasformazioni delle specie chimiche. Deve inoltre mostrare padronanza della chimica organica e conoscerne i meccanismi di reazione, con particolare riferimento alla struttura e proprietà delle macromolecole di interesse biologico. Lo studente deve altresì acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi metabolici riguardanti i glucidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici presenti negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere alcune nozioni di carattere generale sui principi e sulle metodiche dell'analisi chimica e biochimica.

Corso integrato 2.1: chimica e propedeutica biochimica: (settori scientifico disciplinari: E05A, E05B) (100 ore):

chimica e propedeutica biochimica;
propedeutica biochimica.

Corso integrato 2.2: biochimica veterinaria sistematica e comparata: (settori scientifico disciplinari: E05A, E05B) (50 ore):

biochimica;
biochimica veterinaria sistematica e comparata;
biochimica applicata.

Area 3 - Biologia animale e vegetale (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, zoologia dei vertebrati e degli invertebrati, i meccanismi alla base delle funzioni cellulari, l'organizzazione, l'espressione e la trasmissione dell'informazione genica, il quadro sistematico dei vegetali con le sue motivazioni e le specie botaniche con particolare riguardo alle formazioni da pascolo e da fieno, alle alghe e ai funghi. Lo studente dovrà anche apprendere i fondamenti della biologia molecolare.

Corso integrato 3.1: biologia animale e vegetale: (settori scientifico disciplinari: E01C, E02A, E11X, E13X, E04B, G09A, V30A) (100 ore):

zoologia veterinaria;
biologia generale;
biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario;
genetica;
biologia molecolare;
miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
botanica veterinaria.

Area 4 - Anatomia degli animali domestici (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere l'organizzazione strutturale dell'organismo animale, anche in modo comparato, dal livello macroscopico a quello microscopico e ultrastrutturale nonché i meccanismi mediante i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo. Deve altresì dimostrare di aver compreso l'organizzazione dei diversi apparati delle specie domestiche considerando anche le nozioni fondamentali di anatomia topografica.

Corso integrato 4.1: istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici: (settori scientifico disciplinari: V30A) (100 ore):

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;
morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;
anatomia veterinaria sistematica e comparata.

Corso integrato 4.2: anatomia degli animali domestici: (settori scientifico disciplinari: V30A) (150 ore):

anatomia degli animali domestici;
anatomia veterinaria sistematica e comparata;
anatomia topografica veterinaria.

Area 5 - Fisiologia degli animali domestici (200 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamenti della fisiologia generale ed il funzionamento dei diversi organi ed apparati degli animali, anche in senso comparato. Deve conoscere la dinamica integrazione tra le diverse funzioni dimostrando di possedere gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici degli animali mediante le più moderne tecnologie sperimentali. Deve inoltre aver compreso i fondamenti generali del comportamento animale e i fattori che condizionano il benessere degli stessi.

Corso integrato 5.1: fisiologia ed etologia degli animali domestici: (settori scientifico disciplinari: V30B) (100 ore):

fisiologia veterinaria;
fisiologia degli animali domestici;
etologia veterinaria e benessere animale.

Corso integrato 5.2: fisiologia ed endocrinologia degli animali domestici: (settori scientifico disciplinari: V30B) (100 ore):

fisiologia veterinaria;
fisiologia degli animali domestici;
endocrinologia degli animali domestici.

Area 6 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i meccanismi fondamentali che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo nonché i meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni cellulari. Lo studente deve altresì conoscere l'anatomia e l'istologia patologica delle principali

alterazioni regressive, dei processi difensivi e riparativi, dei fenomeni progressivi e delle alterazioni circolatorie. Deve anche apprendere l'anatomia e l'istologia patologica dei sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici. Infine lo studente deve mostrare padronanza sulle tecniche necroscopiche, nella metodologia e nella diagnostica morfofisiopatologica.

Corso integrato 6.1: patologia generale veterinaria: (settori scientifico disciplinari: V31A) (100 ore):

patologia generale veterinaria;
fisiopatologia degli animali domestici;
immunopatologia veterinaria.

Corso integrato 6.2: anatomia patologica veterinaria: (settori scientifico disciplinari: V31A) (150 ore):

anatomia patologica veterinaria;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;
patologia dello sviluppo e malformazione degli animali domestici.

Area 7 - Malattie infettive degli animali domestici (250 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali sulle cellule batteriche, sui virus e sui fenomeni immunitari. Deve conoscere l'epidemiologia, l'eziologia, le modalità di trasmissione, la profilassi, il controllo e la diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici, ivi comprese quelle dei volatili, anche in senso comparato, nonché le malattie esotiche. Deve anche apprendere i fondamenti dell'igiene e dell'organizzazione sanitaria veterinaria e conoscere il regolamento di polizia veterinaria e gli adempimenti dei veterinari.

Corso integrato 7.1: microbiologia, immunologia e virologia veterinaria: (settori scientifico disciplinari: V32A) (50 ore):

microbiologia ed immunologia veterinaria;
virologia veterinaria.

Corso integrato 7.2: malattie infettive e patologia aviare: (settori scientifico disciplinari: V32A) (100 ore):

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
patologia aviare.

Corso integrato 7.3: epidemiologia, malattie infettive e sanità pubblica veterinaria: (settori scientifico disciplinari: V32A) (100 ore):

epidemiologia veterinaria;
malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
patologia tropicale veterinaria;
sanità pubblica veterinaria.

Area 8 - Farmacologia e tossicologia veterinaria (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, la farmacocinetica ed il metabolismo dei farmaci usati negli animali di interesse veterinario con particolare riguardo alle differenze di specie. Deve altresì aver compreso le diverse modalità di somministrazione di tali farmaci nell'ottica di trattamenti profilattici o terapeutici di massa. A questo deve aggiungersi una conoscenza dei particolari aspetti legislativi riferiti ai farmaci per uso veterinario. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere i tossici più frequentemente utilizzati nel mondo agricolo e zootecnico, la loro fonte e le loro proprietà tossicodinamiche nella prospettiva di provvedimenti antidotali o conservativi ed in quella di tutela della salute pubblica (animale ed umana).

Corso integrato 8.1: farmacologia e tossicologia veterinaria: (settori scientifico disciplinari: V33A) (100 ore):

farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria;
farmacologia e tossicologia veterinaria;
tossicologia veterinaria;
tossicologia alimentare degli animali domestici;
chemioterapia veterinaria.

Area 9 - Zootecnica (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito buone conoscenze nel settore etnologico, deve saper riconoscere le diverse razze, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali, deve conoscere l'ambiente zootecnico e la sua influenza sugli animali considerando anche gli aspetti igienici. Deve mostrare padronanza della genetica applicata al miglioramento delle specie animali, specialmente di interesse zootecnico. Deve inoltre apprendere le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale e integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica. Lo studente deve anche acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda zootecnica.

Corso integrato 9.1: zootecnia generale e miglioramento genetico: (settori scientifico disciplinari: G09A) (50 ore):

zootecnica generale;
genetica veterinaria;
miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
etnologia zootecnica.

Corso integrato 9.2: zootecnica speciale e tecniche di allevamento: (settori scientifico disciplinari: G01X, G09A, G09C, G09D) (100 ore):

zootecnica speciale;
valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica;
valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici;
fisioclimatologia zootecnica;
igiene zootecnica;
zoocolture;
economia delle produzioni zootecniche.

Area 10 - Nutrizione e alimentazione animale (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete. Lo studente deve mostrare padronanza dei fattori che condizionano la digeribilità e l'utilizzazione degli alimenti come deve conoscere gli additivi e gli integratori secondo criteri di necessità e funzione. Deve anche acquisire i concetti relativi alla razione alimentare e ai fabbisogni nutritivi per le diverse specie domestiche nei vari momenti produttivi e riproduttivi. Approfondita deve essere la conoscenza sulle norme legislative che disciplinano la preparazione ed il commercio di tutte le sostanze di interesse nutrizionale per gli animali domestici.

Corso integrato 10.1: nutrizione e alimentazione animale: (settori scientifico disciplinari: G09B) (100 ore):

nutrizione e alimentazione animale;
alimenti zootecnici;
tecnica mangimistica;
valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici

Area 11 - Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti della parassitologia compresa la micologia, l'elmintologia, la protozoologia e l'entomologia. Deve inoltre apprendere l'eziologia, la patogenesi, la diagnosi, la profilassi e la terapia delle malattie parassitarie considerando anche i rapporti tra parassiti e altri agenti di malattia.

Corso integrato 11.1: parassitologia e malattie parassitarie: (settori scientifico disciplinari: V32B) (100 ore):

parassitologia generale;
parassitologia veterinaria;
malattie parassitarie degli animali;
profilassi delle malattie parassitarie;
epidemiologia veterinaria;
micologia veterinaria.

Area 12 - Clinica medica veterinaria (300 ore).

Lo studente deve conoscere i metodi clinici delle indagini semiologiche dirette e collaterali ed essere in grado di effettuare un esame obiettivo generale e particolare dei diversi organi ed apparati. Deve anche conoscere gli esami di laboratorio e il loro significato diagnostico. Lo studente deve inoltre mostrare padronanza delle malattie degli organi e degli apparati, comprese le malattie dismetaboliche, autoimmuni e carenziali. Delle malattie deve essere in grado di riconoscere la sintomatologia clinica al fine di poter effettuare la diagnosi e adottare la terapia opportuna. Lo studente deve ancora conoscere le leggi ed i regolamenti di competenza veterinaria, le responsabilità civili e penali del medico veterinario e le più comuni norme di deontologia.

Corso integrato 12.1: semeiotica e diagnostica: (settori scientifico disciplinari: V33B) (100 ore):

semeiotica medica veterinaria;
diagnostica di laboratorio medica veterinaria;
diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria.

Corso integrato 12.2: patologia medica: (settori scientifico disciplinari: V33B) (50 ore):

patologia medica veterinaria;
patologia nutrizionale e metabolica veterinaria.

Corso integrato 12.3: clinica medica e medicina legale: (settori scientifico disciplinari: V33B) (150 ore):

clinica medica veterinaria;
terapia medica veterinaria;
radiologia veterinaria e medicina nucleare;
medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

Area 13 - Clinica chirurgica veterinaria (300 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver appreso la metodologia che gli consenta di interpretare correttamente un quadro sintomatologico relativo ad osservazioni di organi ed apparati nelle specie domestiche. L'applicazione di tali nozioni dovrà permettere allo studente di studiare il singolo malato con caratteristiche talvolta particolari legate al soggetto stesso. L'apprendimento delle diverse forme patologiche, unito alla conoscenza dei sintomi e della metodologia clinica, renderanno possibile la diagnosi. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli esami collaterali specialistici, radiologici, endoscopici, ecografici e di laboratorio. Lo studente deve altresì aver appreso le tecniche fondamentali di anestesia generale e locale e dovrà dimostrare di conoscere le principali tecniche chirurgiche finalizzate alla terapia delle varie affezioni nelle diverse specie domestiche. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della fisica finalizzata alla diagnostica per immagini.

Corso integrato 13.1: patologia e semeiotica chirurgica: (settori scientifico disciplinari: V34A) (150 ore):

semeiotica chirurgica veterinaria;
patologia chirurgica veterinaria;
radiologia veterinaria e medicina nucleare.

Corso integrato 13.2: anestesiologia e clinica chirurgica: (settori scientifico disciplinari: V34A) (150 ore):

anestesiologia veterinaria;
medicina operatoria veterinaria;
clinica chirurgica veterinaria.

Area 14 - Clinica ostetrica veterinaria (150 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i fondamenti della patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle diverse specie domestiche, anche in modo comparato; di poter valutare il materiale seminale, le condizioni degli apparati genitali nonché la regolarità e le turbe del processo riproduttivo; di aver maturato capacità di controllo di tecniche di condizionamento di cicli riproduttivi e di procedimenti di embryo-transfert in mammiferi di più comune allevamento, secondo motivazione di norme vigenti di legislazione nazionale e comunitaria; di saper rappresentare condizioni d'ipofertilità e d'infecondità e le possibili cause inerenti, quindi norme di profilassi e di terapie con farmaci, segnatamente ormoni, antibiotici od altri con residui di segnalata importanza, nonché di conoscere con quali interventi operatori risolvere distocie, lesioni od anomalie di organi genitali.

Corso integrato 14.1: clinica ostetrica veterinaria: (settori scientifico disciplinari: V34B) (150 ore):

andrologia e clinica andrologica veterinaria;
patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;
clinica ostetrica e ginecologia veterinaria;
ostetrica veterinaria.

Area 15 - Ispezione degli alimenti di origine animale (200 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i fondamenti dell'igiene e delle tecnologie alimentari applicate alle fasi di produzione e di commercializzazione delle varie derrate alimentari di origine animale nonché i criteri, le metodologie e le tecniche degli esami volti a valutare lo stato sanitario e di conservazione delle predette derrate. Lo studente dovrà, inoltre, fornire prova di conoscenza della normativa sanitaria e commerciale attinente la materia considerata.

Corso integrato 15.1: industrie e controllo di qualità degli alimenti: (settori scientifico disciplinari: V31B) (100 ore):

igiene e tecnologia alimentare;
industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

Corso integrato 15.2: ispezione e controllo degli alimenti: (settori scientifico disciplinari. V31B) (100 ore):

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;
lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari;
normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

TABELLA 1

Elenco dei moduli didattici ai quali la facoltà di medicina veterinaria deve distribuire le 750 ore di didattica pratica.

Area 1 - Statistica informatica applicata alla produzione animale - Settore scientifico disciplinare S01B.

Area 2 - Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare E05B.

Area 3 - Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia - Settore scientifico disciplinare E13X.

Area 4 - Metodologie anatomoistologiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare V30A.

Area 5 - Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare V30B.

Area 6 - Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria - Settore scientifico disciplinare V31A.

Area 7 - Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive - Settore scientifico disciplinare V32A.

Area 8 - Metodologie e biotecnologie farmacotossicologiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare V33A.

Area 9 - Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale - Settore scientifico disciplinare G09C.

Area 10 - Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale - Settore scientifico disciplinare G09B.

Area 11 - Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia - Settore scientifico disciplinare V32B.

Area 12 - Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria - Settore scientifico disciplinare V33B.

Area 13 - Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie - Settore scientifico disciplinare V34A.

Area 14 - Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale - Settore scientifico disciplinare V34B.

Area 15 - Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti - Settore scientifico disciplinare V31B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

Gestione e sanità della fauna e delle specie ittiche

Area 1 - Anatomia e fisiologia (100 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sull'anatomia e la fisiologia speciale di mammiferi, uccelli e pesci di maggior interesse faunistico. Verranno particolarmente sviluppati gli aspetti differenziali nei confronti delle specie domestiche più vicine nella scala zoologica nonché gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, dell'etologia, della patologia e della gestione della fauna.

Corso integrato 1.1: anatomia e fisiologia della fauna e delle specie ittiche: (settori scientifico disciplinari: V30A, V30B) (100 ore):

anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario;
anatomia aviare;
anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;
fisiologia della fauna selvatica;
fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;
fisiologia della nutrizione animale.

Area 2 - Gestione degli animali selvatici (100 ore)

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per inquadrare il significato degli animali oggetto di studio nel contesto delle biocenosi di appartenenza e per comprendere i meccanismi che possono portare alla rottura dell'equilibrio con i restanti componenti le stesse. Sarà poi affrontata la gestione di singole specie di particolare interesse faunistico, offrendo, ove possibile, un quadro differenziato di approcci in rapporto alle diverse opzioni territoriali. In tale ambito saranno inoltre fornite nozioni teoriche e pratiche circa gli obiettivi dei censimenti faunistici, le metodiche generali di censimento e la loro pianificazione. Lo studente dovrà infine apprendere le modalità di allevamento della specie utilizzate per i ripopolamenti e le tecniche anestesiologiche finalizzate alla cattura.

Corso integrato 2.1: ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni: (settori scientifico disciplinari: G09C, V34A) (100 ore):

allevamento degli animali di interesse faunistico;
anestesia veterinaria.

Area 3 - Ambiente e risorse alimentari (100 ore).

Lo studente dovrà saper valutare le risorse del territorio, anche in rapporto alle capacità di carico dell'ambiente. A tal fine lo studente dovrà anche approfondire le conoscenze di ordine botanico necessarie alla individuazione delle principali fitocenosi che caratterizzano boschi e praterie, anche in vista dei danni che ad esse la fauna può arrecare. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire elementi intorno alle diverse categorie di inquinanti ambientali alla loro origine e persistenza, ad essere messo in grado di valutare il grado di inquinamento ambientale, le sue ripercussioni sulla fauna, e nel contempo definire l'impatto ambientale degli allevamenti presente nelle aree di interesse faunistico.

Corso integrato 3.1: ambiente e risorse alimentari: (settori scientifico disciplinari: E01C, E05B, G09B, G09C, V33A) (100 ore):

botanica veterinaria;
valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;
biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;
farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica;
ecologia zootecnica;
alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio;
zootecnica montana.

Area 4 - Idrologia e acquacoltura (50 ore).

Lo studente deve acquisire, relativamente alle specie ittiche, nozioni di biologia e sistematica e conoscenze approfondite sulle tecniche di allevamento e riproduzione, sulle strategie di pianificazione alimentare e sulla gestione degli impianti ai fini del ripopolamento e della gestione delle acque. Lo studente, riguardo alle nuove esigenze di controllo dei corpi idrici, dovrà essere in grado di effettuare valutazioni sulla struttura dei popolamenti idrofaunistici anche quali indicatori biologici.

Corso integrato 4.1: idrobiologia e acquacoltura: (settori scientifico disciplinari: E05A, G09B, G09D) (50 ore):

acquacoltura;
alimentazione degli animali acquatici;
biochimica degli organismi acquatici;
gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico.

Area 5 - Ittiopatologia e igiene degli allevamenti ittici (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire approfondite conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie ittiche e sui criteri di corretta conduzione, dal punto di vista igienico e riproduttivo, degli allevamenti.

Corso integrato 5.1: ittiopatologia, igiene e profilassi degli allevamenti ittici: (settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B, V34B) (100 ore):

ittiopatologia;
patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento;
malattie parassitarie;
malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici.

Area 6 - Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica (200 ore).

Lo studente riceverà nozioni intorno al significato generale della patologia infettivistico-parassitologica per le specie selvatiche a vita libera e circa le possibilità e l'etica di un controllo della stessa, anche con interventi mirati sulla funzione riproduttiva. Dovrà inoltre conoscere l'epidemiologia, la clinica, l'anatomia e l'istologia patologia e la diagnostica delle principali malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica, nonché le strategie atte a prevenirne la comparsa nella selvaggina di allevamento. Verranno anche trattate le malattie trasmissibili all'uomo che possono trovare nella fauna selvatica un importante serbatoio. Adeguato spazio verrà poi riservato allo studio delle normative nazionali e comunitarie volte al controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 6.1: ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica: (settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B, V34B) (200 ore):

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici;

patologie aviarie;
patologia del coniglio e della selvaggina;
patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;
patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico;
malattie parassitarie degli animali;
ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna selvatica;
profilassi delle malattie parassitarie;
micologia veterinaria;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;
patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente

Area 1 - Benessere animali e ambiente (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di etologia e di benessere animale delle specie di interesse veterinario. Dovrà conoscere gli standards ambientali e sociali compatibili con le esigenze minime di benessere degli animali. Una specifica attenzione lo studente dovrà dare agli aspetti chimico-biochimici dell'inquinamento ambientale e al suo monitoraggio, anche avvalendosi dell'impiego di animali «spia».

Corso integrato 1.1: benessere animale e ambiente: (settori scientifico disciplinari: E05A, E05B, V30B) (100 ore):

etologia veterinaria e benessere animale;
fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;
biochimica applicata;
biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale.

Area 2 - Farmacologia e patologia (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze farmacologiche e tossicologiche acquisite, con particolare riguardo per chemioterapici, altri farmaci ed inquinanti ambientali ai fini della tutela dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali. Dovranno essere prospettati concetti di farmaco-sorveglianza o farmaco-epidemiologia atti ad individuare il rapporto benefici/rischi/costi dei trattamenti farmacologici ed il loro valore terapeutico. Lo studente deve anche ampliare le proprie conoscenze nel settore delle metodologie e della diagnostica anatomoistopatologica nonché sui meccanismi che concorrono alla comparsa dei processi patologici conseguenti a xenobiotici e farmaci in generale. Lo studente deve mostrare padronanza delle tecniche autoptiche e capacità nel reperimento e nell'identificazione delle lesioni riguardanti le malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 2.1: farmacologia e patologia: (settori scientifico disciplinari: V31A, V33A) (100 ore):

chemioterapia veterinaria;
farmacosorveglianza veterinaria;
fisiopatologia degli animali domestici;
patologia dello sviluppo malformazioni degli animali domestici;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;
metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria.

Area 3 - Parassitologia (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire lo studio della parassitologia ed in particolare della micologia nonché gli aspetti epidemiologici e la profilassi delle malattie parassitarie. Dovrà anche conoscere le antropozoonosi parassitarie e i loro cicli di propagazione.

Corso integrato 3.1: parassitologia e malattie parassitarie: (settori scientifico disciplinari: V32B) (100 ore):

micologia veterinaria;
epidemiologia veterinaria;
profilassi delle malattie parassitarie;
antropozoonosi parassitarie;
patologia tropicale veterinaria.

Area 4 - Malattie infettive (350 ore).

Lo studente dovrà rivisitare e approfondire adeguatamente le materie del gruppo, in particolare la microbiologia, la virologia, l'epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive degli animali da reddito, da compagnia, di laboratorio e da pelliccia, nonché la polizia veterinaria, la sanità pubblica e l'igiene. Dopo lo studio della patologia infettiva esotica, dovrà essere posta particolare attenzione alle antropozoonosi batteriche e virali e alle loro vie di trasmissione all'uomo. Naturalmente non andrà trascurata la diagnostica clinica e sperimentale delle malattie infettive.

Corso integrato 4.1: microbiologia e virologia: (settori scientifico disciplinari: V32A) (100 ore):

metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive;
microbiologia e immunologia veterinaria;
microbiologia generale e applicata alle produzioni animali;
virologia veterinaria.

Corso integrato 4.2: patologia infettiva, diagnostica, profilassi e patologia aviare: (settori scientifico disciplinari: V32A) (150 ore):

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;
malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici;
patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;
patologia aviare;
igiene e tecnologia avicola.

Corso integrato 4.3: sanità pubblica veterinaria: (settori scientifico disciplinari: V32A) (100 ore):

epidemiologia veterinaria;
antropozoonosi;
igiene veterinaria;
sanità pubblica veterinaria;
patologia tropicale veterinaria.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

Igiene e qualità degli alimenti di origine animale

Area 1 - Biochimica e tossicologia (100 ore).

Lo studente deve essere a conoscenza degli aspetti chimici e biochimici relativi agli additivi alimentari ed ai residui, dei metodi analitici necessari per la loro ricerca ed identificazione nonché degli aspetti tossicologici sollevati.

Corso integrato 1.1: biochimica e tossicologia degli alimenti: (settori scientifico disciplinari: E05B, V33A) (100 ore):

biochimica applicata;
biochimica e chimica degli additivi e dei residui;
biochimica e chimica degli alimenti di origine animale;
tossicologia dei residui negli alimenti;
tossicologia veterinaria.

Area 2 - Anatomia normale e patologica (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di anatomia comparata dei visceri e dell'organizzazione dell'apparato muscolare. Deve inoltre saper valutare le lesioni anatomopatologiche con particolare riguardo ai prodotti avicunicoli e ittici così come deve conoscere le principali tecniche istopatologiche per risalire alla diagnosi.

Corso integrato 2.1: anatomia normale e patologica veterinaria: (settori scientifico disciplinari: V30A, V31A) (100 ore):

anatomia aviare;
anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;
istologia e citologia patologica veterinaria;
anatomia patologica veterinaria;
ittiopatologia.

Area 3 - Igiene (450 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle metodiche dell'industria di trasformazione degli alimenti di origine animale, nonché sulle principali tecniche conservative degli stessi. Dovrà anche approfondire le conoscenze relative agli aspetti igienici, qualitativi, ispettivi, legislativi ed alle modalità di commercializzazione ed utilizzazione dei vari alimenti nonché le tecniche d'indagine biologiche, microbiologiche e chimiche indispensabili per la valutazione igienica e sanitaria dei vari prodotti. Lo studente dovrà, infine, acquisire conoscenze sui problemi connessi con la ristorazione collettiva nonché sulle contaminazioni ambientali prodotte dalle industrie del settore.

Corso integrato 3.1: industrie degli alimenti: (settori scientifico disciplinari: V31B) (100 ore):

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;
industrie alimentari dei prodotti di origine animale;
lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari;
igiene e tecnologia alimentare;
industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

Corso integrato 3.2: igiene e qualità: (settori scientifico disciplinari: V31B, G09C) (100 ore):

analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale;
microbiologia degli alimenti di origine animale;
valutazione della qualità dei prodotti di origine animale;
metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti.

Corso integrato 3.3: ispezione delle carni, del pesce e dei loro derivati: (settori scientifico disciplinari: V31B) (150 ore):

ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;
ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati;
normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

Corso integrato 3.4: ispezione del latte, delle uova e delle carni avicunicole: (settori scientifico disciplinari: V31B) (100 ore):

ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati;
ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale;
ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati;
normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

Riproduzione animale

Area 1 - Anatomia e fisiologia (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia, istologia e fisiologia delle riproduzioni delle specie animali di interesse veterinario. Particolare attenzione dovrà essere data agli aspetti endocrinologici e sperimentali. Dovrà essere addestrato nell'uso delle tecnologie riproduttive con particolare riferimento alla maturazione e fecondazione in vitro degli ovociti e alla coltivazione, manipolazione e conservazione degli embrioni.

Corso integrato 1.1: anatomia dell'apparato riproduttore animale: (settori scientifico disciplinari: V30A) (50 ore):

istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria;
morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici;
anatomia degli animali domestici.

Corso integrato 1.2: fisiologia della riproduzione animale: (settori scientifico disciplinari: V30B) (100 ore):

fisiologia della riproduzione animale;
endocrinologia degli animali domestici;
metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie;
fisiologia della nutrizione animale.

Area 2 - Zootecnica e alimentazione (100 ore).

Lo studente deve acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Corso integrato 2.1: zootecnica e alimentazione: (settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C) (100 ore):

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
genetica veterinaria;
zootecnica speciale;
alimentazione degli animali monogastrici da reddito;
alimentazione degli animali poligastrici da reddito;
dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;
igiene zootecnica;
biotecnologie applicate alle produzioni animali;
citogenetica zootecnica;
biometria zootecnica;
tecnica mangimistica.

Area 3 - Patologia e malattie infettive (150 ore).

Lo studente deve acquisire le principali nozioni epidemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeutiche delle malattie infettive ed infestive connesse all'apparato genitale, nonché di igiene della funzione riproduttiva: deve altresì conoscere le varie condizioni patologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Corso integrato 3.1: patologia e malattie infettive: (settori scientifico disciplinari: E05A, E05B, V31A, V32A) (150 ore):

fisiopatologia degli animali domestici;
patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici;
anatomia patologica veterinaria;
malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
biochimica clinica veterinaria;
biochimica applicata;
diagnostica sperimentale delle malattie infettive;
igiene veterinaria.

Area 4 - Ostetricia e ginecologia (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni avanzate sugli aspetti clinici della funzione riproduttiva maschile e femminile degli animali domestici, sulle patologie individuali e d'allevamento ad essa connesse, sull'evoluzione della condizione gravidica e sua corretta gestione, nonché sugli squilibri endocrini condizionanti l'attività riproduttiva; deve ancora conoscere i più accurati metodi diagnostici in materia, nonché le possibilità applicative offerte dalle più recenti tecnologie in materia di controllo, condizionamento ed incremento della funzione riproduttiva.

Corso integrato 4.1: patologia della riproduzione: (settori scientifico disciplinari: V34A, V34B) (100 ore):

fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;
patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;
patologia endocrina della riproduzione animale;
patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;
ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici.

Corso integrato 4.2: clinica e biotecnologie applicate alla riproduzione: (settori scientifico disciplinari: V34B) (150 ore):

andrologia e clinica andrologica veterinaria;
clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;
ostetricia veterinaria;
metodologie e biotecnologie in riproduzione animale;
igiene della riproduzione animale.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

Salute e benessere degli animali da compagnia

Area 1 - Anatomia e fisiologia (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da compagnia sviluppando gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi della alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica, dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata alla fisiologia neonatale e dell'invecchiamento con specifico riguardo agli aspetti endocrinologici e metabolici che la caratterizzano. Lo studente dovrà inoltre mostrare padronanza sulle esigenze ambientali e sociali correlate al benessere degli animali da compagnia e apprendere le metodologie di indagini etologiche e comportamentali finalizzate al rilievo di situazioni etopatiche.

Corso integrato 1.1: anatomia e fisiologia degli animali da compagnia: (settori scientifico disciplinari: V30A, V30B) (100 ore):

anatomia degli animali domestici;
anatomia topografica veterinaria;
neuroanatomia veterinaria;
sviluppo e senescenza degli animali domestici;
fisiologia degli animali da compagnia;
etologia veterinaria e benessere animale.

Area 2 - Allevamento e alimentazione (50 ore).

Lo studente deve rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali d'affezione ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni fisiopatologiche degli stessi. Deve inoltre avere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali.

Corso integrato 2.1: etnologia e alimentazione degli animali da compagnia: (settori scientifico disciplinari: G09A, G09B, G09C) (50 ore):

genetica veterinaria;
etologia zootecnica;
etnologia zootecnica;
nutrizione ed alimentazione animale;
dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;
alimentazione degli animali d'affezione;
allevamento degli animali d'affezione.

Area 3 - Patologia (50 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura infettiva e parassitaria degli animali da compagnia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo studio delle antropozoonosi infettive e parassitarie.

Corso integrato 3.1: patologia degli animali da compagnia: (settori scientifico disciplinari: V32A, V32B) (50 ore):

malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

antropozoonosi;

malattie parassitarie degli animali;

micologia veterinaria.

Area 4 - Medica (250 ore).

Lo studente deve curare la propria preparazione sulle indagini cliniche dirette (semeiologia) e indirette (indagini di laboratorio, endoscopia, ecografia, ECG, diagnostica per immagini) e deve avere una approfondita conoscenza di ematologia. Lo studente, oltre a conoscere la patologia, la clinica e la terapia tradizionali, deve approfondire lo studio della immunopatologia, della patologia nutrizionale e metabolica, della psicologia e psichiatria animale, delle terapie alternative (omeopatia, massoterapia, agopuntura) e delle tecniche autoptiche a fini diagnostici. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la legislazione veterinaria e la protezione animale.

Corso integrato 4.1: semeiotica e diagnostica: (settori scientifico disciplinari: E05B, V31A, V33B) (100 ore):

semeiotica medica veterinaria;
ematologia ed immunologia clinica veterinaria;
diagnostica di laboratorio medica veterinaria;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;
diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria;
radiologia veterinaria e medicina nucleare;
biochimica clinica veterinaria.

Corso integrato 4.2: patologia, clinica e terapia: (settori scientifico disciplinari: V33A, V33B) (150 ore):

oftalmologia clinica veterinaria;

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;

patologia medica degli animali da compagnia;

clinica medica veterinaria;

terapia medica veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria protezione animale e deontologia.

Area 5 - chirurgia (150 ore).

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica deve approfondire le tecniche anestesiologiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche.

Corso integrato 5.1: anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche: (settori scientifico disciplinari: V31A, V34A) (150 ore):

anestesiologia veterinaria;

chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;

chirurgia endoscopica veterinaria;

ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;

radiologia veterinaria e medicina nucleare;

chirurgia dei piccoli animali;

chirurgia oftalmica veterinaria;

ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;

neurochirurgia veterinaria;

medicina operatoria veterinaria;

istologia e citologia patologica veterinaria.

Area 6 - Ostetrico-ginecologica (50 ore).

Lo studente deve conoscere la patologia e la clinica degli organi della sfera genitale, avere buone conoscenze di ostetricia e delle tecniche di sterilizzazione e di controllo dell'ovulazione.

Corso integrato 6.1: patologia e clinica: (settori scientifico disciplinari: V34B) (50 ore):

patologia della riproduzione degli animali da compagnia;

clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

Tecnologia e igiene degli allevamenti

Area 1 - Anatomia e fisiologia (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire conoscenze più approfondite soprattutto sulla anatomia e sulla fisiologia delle specie aviarie e delle specie ittiche di allevamento. Dovrà inoltre estendere le conoscenze di fisiologia della nutrizione animale e acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: anatomia e fisiologia degli animali da reddito: (settori scientifico disciplinari: V30A, V30B) (100 ore):

anatomia aviare;

anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario;

anatomia degli animali domestici;

fisiologia aviare;

fisiologia delle specie ittiche d'allevamento;

fisiologia della nutrizione animale;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici.

Area 2 - Gestione dell'azienda zootecnica (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonché dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Corso integrato 2.1: gestione dell'azienda zootecnica: (settori scientifico disciplinari: G01X, G09C) (50 ore):

economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici.

Area 3 - Alimenti zootecnici (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti zootecnici e possedere le conoscenze relative alla organizzazione e gestione dei mangimifici e le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Corso integrato 3.1: produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici: (settori scientifico disciplinari: G09B) (100 ore):

dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;
alimenti zootecnici;
valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici;
tecnica mangimistica;
utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti;
alimentazione degli animali monogastrici da reddito;
alimentazione degli animali poligastrici da reddito.

Area 4 - Produzioni zootecniche (100 ore).

Lo studente deve essere in grado di conoscere le differenti razze degli animali in allevamento, di esprimere una valutazione degli animali sul piano morfologico e funzionale con preminente riferimento alle produzioni. Dovrà inoltre approfondire le conoscenze in ambito genetico anche acquisendo competenze biotecnologiche, al fine di applicarle al miglioramento degli animali e delle produzioni zootecniche.

Corso integrato 4.1: etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche: (settori scientifico disciplinari: G09A, G09C) (100 ore):

etnologia zootecnica;
valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica;
zootecnica generale:
genetica veterinaria;
miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
immunogenetica zootecnica;
biometria zootecnica;
valutazione della qualità dei prodotti di origine animale.

Area 5 - Tecnologie d'allevamento (200 ore).

Lo studente deve possedere solide conoscenze degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, con preminente riferimento alle tecnologie praticate negli allevamenti intensivi. Deve inoltre sapere gestire, attraverso la genetica, l'alimentazione e le tecniche di allevamento, le produzioni animali sul piano quantitativo e qualitativo, e conoscere i mezzi più idonei per integrare l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere animale.

Corso integrato 5.1: tecnologie degli allevamenti zootecnici, benessere animale e ambiente: (settori scientifico disciplinari; G09C, G09D, E05B, V32A) (200 ore):

zootecnica speciale;
avicoltura;
coniglicoltura;
zoocolture;
acquacoltura;
etologia zootecnica;
igiene zootecnica;
igiene e tecnologia avicola;
ecologia zootecnica;
biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale;
impatto ambientale degli allevamenti zootecnici.

Area 6 - Patologia nutrizionale e riproduttiva (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze relative alle patologie dismetaboliche e carenziali ed alle principali patologie riproduttive degli animali d'allevamento; dovrà inoltre pienamente acquisire le moderne tecnologie che consentono una più corretta gestione della funzione riproduttiva.

Corso integrato 6.1: patologia nutrizionale e riproduttiva: (settori scientifico disciplinari: V33A, V33B, V34B) (100 ore):

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;
patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;
patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici;
tossicologia alimentare degli animali domestici.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

Tecnologia e patologia degli animali da reddito

Area 1 - Anatomia e fisiologia (50 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'anatomia dell'apparato digerente e genitale e sulle ghiandole endocrine degli animali da reddito, volatili domestici comprese. Deve mostrare padronanza della fisiologia della riproduzione e degli aspetti endocrini e metabolici che caratterizzano le condizioni produttive degli animali da reddito (accrescimento, gravidanza e lattazione). Dovrà inoltre acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: anatomia e fisiologia degli animali da reddito: (settori scientifico disciplinari: V30A, V30B) (50 ore):

anatomia degli animali domestici;
anatomia aviare;
fisiologia aviare;
fisiologia degli animali da reddito;

fisiologia dell'adattamento degli animali domestici;
fisiologia della nutrizione animale;

Area 2 - Zootecnia e alimentazione (100 ore).

Lo studente deve approfondire la sua preparazione sulle tecniche di allestimento dei mangimi e sulle necessità nutritive rapportate agli impegni produttivi, deve anche mostrare padronanza della dietetica e dell'igiene alimentare. Particolare attenzione deve essere prestata alle tecniche di allevamento per le diverse specie da reddito così come deve essere attentamente considerato il loro miglioramento genetico.

Corso integrato 2.1: zootecnia e alimentazione: (settori scientifico disciplinari: E05A, G09A, G09B, G09C, G09D) (100 ore):

tecnica mangimistica;
dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale;
zootecnica speciale;
zoocolture;
miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;
demografia zootecnica;
biochimica della nutrizione;
alimentazione degli animali monogastrici da reddito;
alimentazione degli animali poligastrici da reddito;
nutrizione e alimentazione animale.

Area 3 - Patologia (150 ore).

Lo studente deve dimostrare i problemi igienico-sanitari degli allevamenti industriali, la epidemiologia, la diagnostica cadaverica e la profilassi delle malattie diffusive e non, sia infettive che parassitarie.

Corso integrato 3.1: Malattie infettive e parassitarie e tecnica delle autopsie: (settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B) (150 ore):

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria;
patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria;
epidemiologia veterinaria;
igiene veterinaria;
malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
patologia aviare;
igiene e tecnologia avicola;
patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina;
profilassi delle malattie parassitarie.

Area 4 - Medica (150 ore).

Dovrà essere dato particolare rilievo alle patologie delle comunità ed in particolare a quelle nutrizionali, metaboliche e delle tecniche di allevamento. Tutto ciò riferito alle diverse specie animali da reddito. Lo studente dovrà anche mostrare piena padronanza degli opportuni interventi terapeutici e dovrà conoscere gli aspetti specifici della legislazione veterinaria.

Corso integrato 4.1: patologia e clinica degli animali da reddito: (settori scientifico disciplinari: E05B, V33B) (150 ore):

patologia nutrizionale e metabolica veterinaria;
patologia medica degli animali da reddito;
diagnostica di laboratorio medica veterinaria;
biochimica clinica veterinaria;
ematologia ed immunologia clinica veterinaria;
terapia medica veterinaria;
medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

Area 5 - Ostetrico-chirurgica (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle specie da reddito. Oltre che perfezionarsi nella diagnostica ostetrico-strumentale dovrà mostrare padronanza delle tecniche di induzione e sincronizzazione della ovulazione nei loro aspetti pratici applicativi. Lo studente dovrà essere a conoscenza delle più aggiornate tecniche per affrontare le emergenze chirurgiche in un allevamento intensivo.

Corso integrato 5.1: ostetricia e chirurgia degli animali da reddito: (settori scientifico disciplinari: V30A, V34A, V34B) (150 ore):

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;
fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale;
patologia endocrina della riproduzione animale;
ostetricia veterinaria;
anatomia topografica veterinaria;
ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici;
radiologia veterinaria e medicina nucleare;
anestesiologia veterinaria;
chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici;
chirurgia endoscopica veterinaria;
ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;
medicina operatoria veterinaria;
biomeccanica e podologia veterinaria.

Area 6 - Farmacologia e tossicologia (50 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze su farmaci e contaminanti ambientali che gli animali da reddito possono assumere con l'alimentazione o a seguito di trattamenti, anche con riferimento all'uso improprio od illegale di sostanze quali anabolizzanti e beta-agonisti. Dovrà essere considerato l'impatto che tali sostanze possono avere sull'economia aziendale ed il rischio per la salute umana connesso alla presenza di residui nelle derrate alimentari prodotte da animali da reddito.

Corso integrato 6.1: farmacologia e tossicologia veterinaria: (settori scientifico disciplinari: V33A) (50 ore):

tossicologia applicata alle produzioni animali;
tossicologia alimentare degli animali domestici;
tossicologia dei residui negli alimenti;
chemioterapia veterinaria;
farmacosorveglianza veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 20 settembre 1994

Il rettore: MURARO

94A6966

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio «Muratori» di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena prot. n. 440/I sett. del 10 giugno 1993, il liceo ginnasio «Muratori» di Modena è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla famiglia Bertolani-Cavazzuti, per onorare la memoria del figlio Gian Matteo Bertolani, consistente nella somma di L. 14.000.000 in certificati di credito del Tesoro, affinché con la rendita sia istituita una borsa di studio da assegnarsi all'alunno/a che abbia riportato la maggiore votazione, più la somma di L. 1.000.000 per l'anno 1990-91.

94A6976

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare di Padova ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 7 settembre 1994, l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare di Padova, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella somma di L. 39.000.000, disposta dalla sig.ra Amelia Musitelli con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Maria Paganoni, notaio in Bergamo, numero di repertorio 30752.

94A6967

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare di Padova ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 8 settembre 1994, l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare di Padova, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in n. 1799 azioni della Banca popolare di Milano per un valore complessivo di L. 10.829.000, disposto dalla sig.ra Emilia Mariani con testamento olografo, pubblicato per atto dott. Carlo Maria Giovenzana, notaio in Monza, numero di repertorio 85251.

94A6972

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano ad accettare due eredità

Con decreto ministeriale 8 settembre 1994, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità, consistente in un immobile sito in Milano, via Bezzi, n. 1, del periziato valore di L. 350.000.000 ed in beni mobili per un ammontare di L. 21.141.375, disposta dalla sig.ra Fernanda Goghero con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Gallizia, notaio in Milano, numero di repertorio 28439/4285.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1994, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità, consistente nella somma di L. 61.035.672, disposta dal sig. Alberto D'Orazio con testamento pubblico a rogito dott. Giovanni Bulferi, notaio in Pescara, numero di repertorio 103843.

94A6968-94A6969

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano ad accettare due legati

Con decreto ministeriale 8 settembre 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 50.000.000, disposto dalla sig.ra Alma Sumberaz Sotte con testamento olografo pubblicato per atto dott. Duilio Gruner, notaio in Trieste, numero di repertorio 30676.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1994, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un immobile sito in Torrebelvicino, via G. Galilei, n. 29, del periziato valore di L. 85 000.000, disposto dalla sig.ra Caterina Cailotto con testamento olografo pubblicato per atto dott. Umberto Ferrigato, notaio in Schio, numero di repertorio 90552.

94A6970-94A6971

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa di Roma ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 6 settembre 1994, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Ancilla Sala con testamento pubblico a rogito dott. Giuseppe Buzzi, notaio in Verbania, numero di repertorio 1847.

94A6973

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 novembre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1537,12
ECU	1955,99
Marco tedesco	1027,35
Franco francese	299,66
Lira sterlina	2515,50
Fiorino olandese	916,48
Franco belga	49,935
Peseta spagnola	12,322
Corona danese	262,35
Lira irlandese	2484,60
Dracma greca	6,665
Escudo portoghese	10,042
Dollaro canadese	1133,90
Yen giapponese	15,942
Franco svizzero	1232,16
Scellino austriaco	145,95
Corona norvegese	235,45
Corona svedese	213,70
Marco finlandese	333,29
Dollaro australiano	1139,01

94A7046

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art 3, comma 4, dopo le parole: «4. All'articolo 1, comma 6,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»,

all'art. 21, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «tali termini sostituiscono quelli fissati dall'articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548.»; conseguentemente dopo la data: «31 marzo 1995» è soppresso il punto e virgola ed è apposto il punto.

94A7047

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 5 7 0 9 4 *

L. 1.300